



## Artistico e Tradizionale

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 - e-mail: [artistico@cna.it](mailto:artistico@cna.it)

**ISB in Europe**  
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles  
Tel. +32 2 2307440 Fax +32 2 2307219  
e-mail: [info@isbineurope.eu](mailto:info@isbineurope.eu) [www.isbineurope.eu](http://www.isbineurope.eu)

[www.cna.it](http://www.cna.it)

Roma, 31 maggio 2011

Ai *Presidenti Regionali e Provinciali*  
*CNA Artistico e Tradizionale*

Ai *Referenti Regionali e Provinciali*  
*CNA Artistico e Tradizionale*

E p.c. Al *Presidente Nazionale CNA*  
Ivan Malavasi

Al *Segretario Generale CNA*  
Sergio Silvestrini

### **Oggetto: disciplina di qualificazione dei restauratori**

Cari colleghi,

gli ultimi mesi hanno visto un'accelerazione della discussione in merito alla disciplina di qualificazione e ad una sua modifica in tempi rapidi. Riteniamo opportuno riprendere e sottolineare la posizione della nostra organizzazione in una fase estremamente delicata del confronto.

Il comparto del restauro vive, negli ultimi anni, un momento di particolare crisi derivante da una commistione di situazioni ed in particolare da due elementi chiave: la carenza di risorse e l'introduzione di una disciplina di qualificazione dei restauratori.

E' evidente che il livello di spesa destinato alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico italiano risulta insufficiente: tra monumenti, opere, strutture e beni materiali e immateriali, è stato individuato, da autorevoli enti internazionali, il principale patrimonio in possesso di una nazione. Lo 0,28% del bilancio dello Stato rappresenta una cifra inadeguata considerando l'ingente mole di opere oggetto di tutela.

Un'inadatta disciplina di qualificazione dei restauratori, entrata in vigore con il DM 53/09, predisposta dai vari Ministri dei Beni Culturali che negli anni si sono susseguiti, e che presenta alcune criticità, mancanze ed eccessive restrizioni. Tale disciplina appare inefficiente nella valutazione dei criteri di



## Artistico e Tradizionale

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 - e-mail: [artistico@cna.it](mailto:artistico@cna.it)

**ISB in Europe**  
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles  
Tel. +32 2 2307440 Fax +32 2 2307219  
e-mail: [info@isbineurope.eu](mailto:info@isbineurope.eu) [www.isbineurope.eu](http://www.isbineurope.eu)

[www.cna.it](http://www.cna.it)

merito e di qualità del lavoro; inoltre, attraverso ripidi percorsi burocratici, nega il riconoscimento di alte professionalità ad operatori che, da anni, si impegnano nella tutela del patrimonio. Ancora, viene negato il riconoscimento di percorsi formativi svolti anche da Istituzioni pubbliche e soprattutto vengono negati i percorsi di apprendimento della manualità presso le botteghe artigiane che da anni trasmettono sapere alle giovani generazioni e tutelano e conservano la nostra eredità.

CNA, di concerto con Confartigianato, si è battuta, anche per vie legali, a favore di una modifica sostanziale degli elementi di criticità presenti all'interno della disciplina contenuta nel Codice dei Beni Culturali, al fine di ottenere una effettiva qualificazione del settore in base a specifiche qualità e ad un reale merito professionale. CNA ha, pertanto, sviluppato una proposta migliorativa tesa ad una seria organizzazione della disciplina che consenta un equo accesso al mercato.

Sono stati dunque avviati, da oltre due anni, numerosi momenti di confronto, a livello nazionale e territoriale, utili a costruire una ferma posizione elaborata in base alle riflessioni degli operatori impegnati in questo rilevante settore. Una posizione votata soprattutto alla difesa del lavoro, del merito, della formazione ma soprattutto della dignità delle persone che operano nella tutela e conservazione del nostro patrimonio culturale, della nostra eredità. Si è perciò stilato, in accordo con Confartigianato, un documento che riassume le volontà della categoria e che potesse essere da stimolo per le istituzioni al fine di orientare le stesse nella direzione corretta. Il documento, che qui trovate allegato e che è stato più volte presentato al Ministero dei Beni Culturali ed ai suoi Ministri, è stata la base di tutte le discussioni portate avanti in questo periodo con i numerosi attori del settore.

La disciplina di qualificazione dei restauratori, dopo i numerosi rinvii e qualche leggera modifica ottenuta su nostra proposta emendativa, è stata sospesa lo scorso novembre grazie alle pressioni esercitate nei confronti dei componenti della Commissione Cultura e della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. In seguito a tali pressioni e a più udienze ottenute, è stata firmata una risoluzione congiunta dai componenti di tali Commissioni che ha spinto il Ministero a sospendere la disciplina "in attesa che si realizzi l'iter parlamentare necessario alla revisione dell'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'articolo che più di tutti, normando la fase transitoria, è causa di disparità.

Numerose sono adesso le iniziative avviate ed i tavoli di discussione sia a livello territoriale che nazionale, con istituzioni politiche e altre associazioni di rappresentanza datoriale e sindacale, al fine di risolvere le problematiche emerse, impedire che continui lo stallo dell'intero comparto e riprendere l'affidamento di lavoro e risorse. Essendo la disciplina sospesa, CNA ha conseguentemente chiesto con forza, al Ministero dei Beni Culturali, che vengano sbloccate le risorse destinate al restauro e conservazione del patrimonio e che venga ristabilita, in attesa di modifica della stessa disciplina, la situazione antecedente al sorgere di tali problematiche.

Contestualmente a tali azioni CNA e Confartigianato hanno avviato, con il Ministero dei Beni Culturali, un confronto teso ad individuare proposte finalizzate ad introdurre le necessarie modifiche ad alcune parti dell'art. 182 del codice dei beni culturali, prevedendo il necessario slittamento, dal 2001 alla data del bando, dei termini per il riconoscimento delle esperienze maturate e utili all'ottenimento della qualifica di restauratore.



## Artistico e Tradizionale

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 - e-mail: [artistico@cna.it](mailto:artistico@cna.it)

**ISB in Europe**  
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles  
Tel. +32 2 2307440 Fax +32 2 2307219  
e-mail: [info@isbineurope.eu](mailto:info@isbineurope.eu) [www.isbineurope.eu](http://www.isbineurope.eu)

[www.cna.it](http://www.cna.it)

In tale sede sono emerse diverse possibili soluzioni su cui l'Unione si è confrontata con la categoria nei territori che hanno approfondito le problematiche del restauro negli ultimi mesi. Dal confronto sono emerse forti criticità e evidenti preoccupazioni alla luce delle quali l'Unione ribadisce la necessità di confermare le proposte già presentate da CNA e Confartigianato. La CNA continuerà, pertanto, a portare avanti la richiesta di modifica dell'art. 182, sulla base delle posizioni espresse sul documento ufficiale presentato al Ministero dei Beni Culturali, per ultimo, lo scorso mese di marzo.

CNA chiede di riportare il patrimonio artistico culturale, il patrimonio immateriale e la cultura in generale, al centro della politica di sviluppo del paese e della strategia per la crescita economico-produttiva.

I restauratori, come in generale tutti gli operatori della cultura, svolgono un ruolo fondamentale per la riconoscibilità del nostro paese e delle opere che lo caratterizzano. Il loro ruolo deve essere riconosciuto, le qualificate competenze devono poter essere espresse in una logica di equa competizione, nel rispetto di tutte le esperienze.

CNA lavora in questa direzione per ottenere i migliori risultati possibili per il miglioramento delle condizioni dell'intero settore, per l'accesso ai mercati attraverso maggiori risorse disponibili, ma soprattutto nell'ottica di una chiara salvaguardia della nostra eredità, del patrimonio storico-artistico della nostra nazione.

Cordiali saluti,

Il Referente Nazionale

*Luca Iaia*

Il Presidente Nazionale

*Gian Oberto Gallieri*



## Artistico e Tradizionale

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 - e-mail: [artistico@cna.it](mailto:artistico@cna.it)

**ISB in Europe**  
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles  
Tel. +32 2 2307440 Fax +32 2 2307219  
e-mail: [info@isbineurope.eu](mailto:info@isbineurope.eu) [www.isbineurope.eu](http://www.isbineurope.eu)

[www.cna.it](http://www.cna.it)

Allegato:

Documento presentato da CNA e Confartigianato al  
Ministero dei Beni Culturali il 3 marzo 2011

*Roma, 3 marzo 2011*

**Documento di approfondimento in merito  
alla qualifica di restauratore e collaboratore restauratore**

In premessa ci permettiamo una considerazione: la materia concernente la qualificazione degli operatori del restauro dei beni culturali è stata affrontata in modo disorganico ed incerto solo nell'ambito di disposizioni più generali concernenti gli appalti pubblici verso la fine degli anni '90.

In particolare, secondo il Decreto del Ministro dei Beni Culturali n. 294, del 3 agosto 2000, poi integrato dal successivo D.M. n. 420, del 24 ottobre 2001, l'unico parametro normativo utile per valutare la qualificazione maturata dai restauratori direttamente nelle imprese del settore poteva essere accertato in sede di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro e di manutenzione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

Quei decreti avevano fissato direttamente al 16 dicembre 2001 i termini utili per dimostrare la maturazione dei requisiti necessari al fine di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, mediante lo svolgimento di un periodo minimo di 8 anni di attività di restauro oppure in base al conseguimento di appositi diplomi integrati da periodi di svolgimento di attività di restauro.

Negli stessi decreti veniva anche prevista la possibilità di comprovare lo svolgimento di attività di restauro per un periodo almeno pari a quattro anni seguito dall'accertamento della relativa idoneità professionale secondo modalità da stabilirsi con Decreto del Ministro per i Beni culturali.

A distanza di alcuni anni lo stesso Codice dei Beni Culturali, adottato con Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, in attesa dell'adozione dei Decreti ministeriali concernenti i profili professionali ed i livelli formativi, con l'art. 182 ha previsto una specifica disciplina transitoria relativa al riconoscimento della qualifica professionale di "restauratore", nonché di "collaboratore restauratore" di beni culturali.

Tale disciplina transitoria, benché sia stata integrata e modificata dai successivi Decreti legislativi n. 156, del 2006, e n. 62, del 2008, ha mantenuto espressamente la sopravvivenza delle norme antecedenti al Codice stesso riconfermando in modo rigido i termini pregressi del 16 dicembre 2001, ai fini della dimostrazione dello svolgimento di determinati periodi di attività professionale di restauro da parte dei soggetti interessati per conseguire la qualifica di restauratore di beni culturali.

E' di recente intervenuta a modifica di quanto previsto per detti termini, la legge di conversione del D.L 30 dicembre 2009, stabilendo che per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, la data utile, prevista al comma 1-bis lettera a), per la validità del periodo di almeno quattro anni di attività di restauro dei beni tutelati, è il 31 luglio 2009, e non più quella di entrata in vigore del Decreto del Ministro , 24 ottobre 2001, n. 420.

La medesima legge è intervenuta anche a modifica del comma 1-*quinquies*, lettera c), stabilendo sempre al 31 luglio 2009 il termine, precedentemente previsto al 10 maggio 2004, per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, per quanti abbiano svolto lavori di restauro di beni, anche in proprio, per non meno di quattro anni.

Non si è, quindi, nell'occasione proceduto, nonostante le ripetute richieste che sono state avanzate come Associazioni di rappresentanza e dagli stessi operatori del restauro, a modificare il termine per il riconoscimento dei requisiti per quanti lavorano da anni come restauratore.

L'aspetto più grave che emerge da questa situazione sta nel fatto che le disposizioni transitorie previste dall'art. 182 del Codice determinano a carico degli operatori del restauro un profondo ed ingiustificato pregiudizio in quanto, essendosi protratte per una durata eccessiva ed ingiustificata rispetto alle esigenze originarie da tutelare, hanno precluso ogni possibilità di valutare le esperienze professionali che gli operatori del restauro presenti nelle imprese del settore, quasi integralmente di natura artigiana, che non avessero integralmente maturato entro il termine del 16 dicembre 2001 i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, hanno comunque continuato a svolgere in modo professionale successivamente al termine indicato.

A causa del troppo tempo che si è impiegato da parte del legislatore per attuare la disciplina a regime, la fase transitoria si è protratta, come detto, oltremodo snaturando le finalità per le quali la disciplina transitoria stessa era stata predisposta.

Inoltre ciò ha fatto sì che quelle disposizioni congelassero la maturazione dei requisiti per l'acquisizione delle qualifiche di restauratore per i soli soggetti che devono richiedere il riconoscimento automatico della qualifica di restauratore.

Il riferimento alle date pregresse che risalgono addirittura a periodi antecedenti al dicembre 2001, appare eccessivamente punitivo.

In effetti, la normativa transitoria, essendosi protratta fino ad oggi, risulta ingiustificata ed irragionevole, in quanto comprime senza alcuna motivazione sostenibile la possibilità di far valere le esperienze professionali e lavorative maturate in periodi successivi al termine del 16 dicembre 2001, comportando un palese vantaggio a favore di determinati soggetti per il solo fatto di avere maturato le medesime esperienze professionali antecedentemente alla data pregressa e, quindi, determinando una discriminazione di trattamento fra soggetti aventi pari dignità, rilevante sul piano della legittimità costituzionale.

Inoltre, la norma non disciplina il caso del restauratore che, avendo svolto la propria attività per otto anni prima del 2001, abbia, dopo tale data, cessato di operare: secondo l'attuale norma sembrerebbe avere comunque diritto al riconoscimento automatico della qualifica ed alla possibilità di operare nel nuovo regime.

E' evidente, a nostra avviso, una irragionevole disparità di trattamento contenuta nelle disposizioni, laddove la medesima attività di restauro, a seconda che sia stata svolta prima o

dopo l'entrata in vigore del Decreto del Ministro, assuma una diversa valenza ai fini dell'ottenimento della qualifica di restauratore.

E' opportuno, inoltre, considerare che il riferimento alla stessa data del 16 dicembre 2001 appare del tutto illogico ed irrazionale: il decreto 24 ottobre 2001, n. 420, infatti, dettava una disciplina che riguarda una parte limitatissima del restauro: i lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro, sottoposti alla legge Merloni, oggi sostituita dal Codice dei contratti pubblici.

Mentre tutti gli altri lavori di restauro erano, e sono rimasti sino al decreto correttivo del Codice dei Beni Culturali che ha modificato il citato articolo 182 come oggi lo conosciamo, eseguibili da chiunque avesse già dimostrato in passato alle soprintendenze, in qualsiasi modo, competenza e professionalità.

È stato assurdo che, a tre anni di distanza si sia tenuto fermo il requisito temporale che limita le esperienze utili a quella data; ed ancor più mantenerlo oggi, ad oltre nove anni di distanza, quando la disciplina transitoria, che lo stesso articolo disciplinava, si è da poco chiusa con l'emanazione dei decreti pubblicati nell'estate 2009.

Ci permettiamo, pertanto, di far rilevare che la normativa transitoria ed i relativi atti ministeriali sopra richiamati, hanno il deprecabile effetto di compromettere la posizione di migliaia di operatori che hanno faticosamente maturato direttamente nelle imprese del settore requisiti di competenza e di specializzazione di alto e straordinario livello professionale, anche affrontando sacrifici e condizioni di precarietà economica e di scarsa tutela lavorativa.

Infatti, tali disposizioni sembrano essere mirate a congelare la situazione degli operatori del restauro ed a creare le condizioni affinché solo un "numero chiuso di operatori" possa effettivamente conseguire i titoli di idoneità, privilegiando la posizione di coloro che hanno avuto l'opportunità di formarsi e qualificarsi negli istituti o nelle scuole di alta formazione, con l'effetto di creare una grave e dannosa paralisi nell'offerta di nuovi restauratori.

Oltre ciò, il legislatore statale ha ritenuto di regolamentare, unitamente alla figura di restauratore, anche quella di collaboratore restauratore, senza tuttavia coinvolgere nel procedimento normativo anche le Regioni, in contrasto quindi con la ripartizione delle competenze legislative prevista dal nuovo art. 117 della Costituzione.

A questo proposito pare opportuno sottolineare che lo stesso articolo 29 del Codice dei Beni Culturali prevede che la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale.

Altresì, riteniamo che, in attesa dell'avvio a regime dell'organizzazione dei nuovi corsi di abilitazione alla professione e del rilascio dei nuovi diplomi a livello di laurea magistrale, che potrà avvenire non prima di alcuni anni, sia indispensabile tutelare anche la posizione di tutti gli operatori che nel frattempo abbiano continuato a svolgere la loro attività e di tutti i soggetti che stiano frequentando appositi corsi di diploma, i quali hanno la legittima aspettativa di vedersi riconosciuta l'esperienza gradualmente maturata e la formazione acquisita, anche mediante appositi crediti formativi.

Oltre a ciò, in attesa di una revisione dell'art. 182 del Codice dei beni culturali, la procedura di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di Restauratore di beni culturali e Collaboratore restauratore di beni culturali, la cui data ultima di scadenza è stata oggetto di numerose proroghe, è stata ufficialmente sospesa. Tale sospensione,

non accompagnata da specifiche direttive agli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali, ha causato un sostanziale blocco, da parte delle stesse Soprintendenze, degli affidamenti di lavori su opere di restauro e conservazione di beni culturali.

Le Associazioni di categoria di Confartigianato e CNA, hanno più volte avanzato richiesta ai diversi Ministri per i Beni e le attività culturali che si sono avvicinati alla guida del Dicastero, di istituzione di un Tavolo di confronto con la partecipazione delle Amministrazioni competenti, delle Regioni e delle Organizzazioni rappresentative delle imprese del restauro per la definizione degli aspetti esposti e l'esame e la valutazione delle opportune integrazioni da apportare al Codice dei Beni Culturali. Le stesse organizzazioni sono qui a confermare la massima disponibilità ad avviare un serio confronto con tutte le parti interessate alla questione in oggetto, per porre rimedio ad una situazione complessa che deve essere affrontata e risolta al fine di una migliore qualificazione del settore, di un ulteriore aumento della già elevata qualità di intervento e per consentire la normale partecipazione di professionisti ad eque condizioni di mercato.

Le Associazioni di categoria di Confartigianato e CNA sono a chiedere inoltre un intervento degli uffici centrali del Ministero per consentire, in questa fase di sospensione della disciplina in questione, di riprendere la procedura per gli affidamenti di lavori, in atto prima dell'emanazione della normativa attuativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la qualificazione degli operatori del restauro e conservazione dei beni culturali.

Le scriventi associazioni di categoria nell'ottica della risoluzione delle numerose problematiche emerse in seguito all'emanazione della normativa attuativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di una effettiva qualificazione del settore in base a specifiche qualità e ad effettivo merito professionale e di una seria organizzazione della disciplina che consenta, soprattutto in futuro, un equo accesso al mercato, intendono sviluppare una proposta migliorativa. Tale proposta, parte dalle basi tracciate in questi anni e tende a modificare principalmente i seguenti tre punti:

1. data la enorme consistenza del periodo transitorio (oltre 9 anni) non è pensabile scaricare le colpe di inefficienze legislativo-attuative sui restauratori, per cui il riconoscimento ope-legis della qualifica dei restauratori stabilito dal comma 1 dell'art 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, è previsto anche per coloro i quali abbiano conseguito titoli e/o riescano a dimostrare gli otto anni necessari di esperienza, anche per mezzo di lavori svolti alla data di indizione delle sessioni d'esame per le prove di idoneità di cui al successivo punto 2.
2. La prova d'idoneità, con valore di esame di stato abilitante, stabilita dal comma 1bis dell'articolo 182 del codice dei beni culturali, e regolata dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 n. 53, deve essere resa sin da subito ripetibile e con cadenza programmata sino alla definitiva entrata a regime del nuovo sistema di abilitazione professionale di livello universitario, previsto dall'art. 29 del Codice del restauro e disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, al fine di consentire a quanti maturino annualmente i requisiti richiesti di accedere alla prova. Inoltre si ritiene che la prova debba articolarsi nella progettazione e nella esecuzione di interventi di restauro su manufatti suddivisi in ambiti omogenei secondo modalità atte ad accertare le competenze tecniche e professionali dei candidati. I contenuti e le modalità della prova dovrebbero essere meglio specificati e stabiliti da una apposita commissione di cui facciano parte le associazioni datoriali e sindacali dei restauratori.



3. Si ritiene necessario prevedere, di concerto tra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, la Conferenza Stato-Regioni e le principali associazioni datoriali e sindacali dei restauratori, un sistema di crediti formativi che regolamenti l'accesso alla nuova qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore, di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Codice del Restauro dando la giusta importanza a percorsi alternativi ed altamente professionalizzanti. I titoli formativi delle scuole di alta formazione, le lauree universitarie, i corsi di formazione delle scuole di restauro e l'esperienza maturata all'interno di imprese operanti nel settore del restauro, soprattutto di natura artigiana, oltre all'esperienza diretta di lavoro, hanno necessità di essere regolamentate e messe a sistema al fine di consentire differenti possibili percorsi di accesso e qualificazione alla categoria dei restauratori o dei collaboratori restauratori.